



Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto

Convegno URIPA
8 GIUGNO 2007



Legge Regionale n° 22/2002

- Il giorno 14 settembre 2004 è diventata attuativa la L.R. 16.08.2002 n. 22 che disciplina i processi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento
- Disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo



Obiettivi della L.R. 22/02

- Processo di miglioramento continuo della qualità (MCQ) delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attraverso i processi di autorizzazione e accreditamento
- La Regione garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità, appropriatezza dell'assistenza



Il modello veneto della qualità

La Regione garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità e appropriatezza dell'assistenza (art.1 l.r.22/02) del sistema di offerta veneto.

**Autorizzazione
realizzazione**

**Autorizzazione
esercizio**

**Accreditamento
istituzionale**

**Accreditamento
eccellenza**



La legge 22/02: elementi centrali

Con la legge 22/02 la Regione Veneto ha previsto di monitorare e promuovere la qualità degli operatori del SSSR; ciò ha richiesto di:

1. Classificare le diverse tipologie di strutture
2. Regolamentare le diverse tipologie classificate attraverso specifici requisiti per essere prima autorizzati e poi accreditati.



La legge regionale 22/02

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

Attraverso la nuova normativa si perviene quindi alla esplicitazione chiara degli **standards strutturali e organizzativi, degli indicatori di qualità**, delle modalità di verifica e valutazione della stessa introducendo concetti di efficacia, trasparenza e produttività degli interventi.




Strutture socio-sanitarie e sociali

- Con DGR 393 del 11-02-05 è stata avviata una **sperimentazione**
- Obiettivi:
 - Analisi procedure
 - Analisi dell'effettiva applicabilità degli standard e requisiti
 - Analisi delle unità di offerte riconosciute dal sistema



Strutture coinvolte

200 unità di offerta su quasi 1500 totali a livello regionale





Modifiche lato classificazione

- Riorganizzazione delle residenzialità per non auto nel **Centro Di Servizi Per Persone Anziane Non Autosufficienti**
 - unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con ridotto- minimo bisogno assistenziale
 - unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (rientrano anche HRSA)
 - Centro diurno
 - Ipotesi SAPA, SVP
- Capacità ricettive superiori a 120 posti letto solo per strutture già in esercizio o già autorizzate alla realizzazione, se organizzate in più moduli per un massimo 120 posti letto cadauno
- Centro diurno capacità ricettiva senza limite minimo
- Casa per auto innalzamento da 80 a 90 posti



Modifiche lato requisiti

- Centro Di Servizi Per Persone Anziane Non Autosufficienti
 - Requisiti trasversali e omogenei (strutturali tecnologici organizzativi)
 - Requisiti specifici di unità di offerta (requisiti funzionali)



Modifiche lato requisiti

- Chiarimento metodologia di calcolo dello standard:
 - 1 unità forza lavoro corrisponde a 1 persona con contratto di lavoro full time (36 ore), diversamente il numero di ospiti su cui applicare il rapporto numerico varia a seconda che sia una struttura nuova o già esistente:
 - Struttura nuova, Posti da autorizzare
 - Struttura esistente, n. ospiti = sommatoria delle presenze nell'anno / giorni di apertura del servizio.



Modifiche lato requisiti

- Centro diurno
 - 1 infermiere professionale part time al 75% ogni 30 ospiti presenti in media nell' anno deve inoltre essere garantita la funzione di coordinamento del Centro Diurno.
 - Per l'elaborazione dei progetti individuali e le modalità di integrazione del centro diurno con la rete dei servizi territoriali lo stesso può avvalersi della collaborazione dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'educatore.

È stato eliminato l'educatore part time
- **Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con ridotto- minimo bisogno assistenziale:**
 - 1 coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media nell' anno;



Modifiche lato requisiti

- **Unità' di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale**
 - 1 coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media nell' anno
 - 1 unità di personale con funzione di qualifica di operatore socio sanitario o equipollente ogni 2.4 ospiti presenti in media nell' anno

- **Casa di riposo per auto**
 - 1 coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media nell' anno
 - 1 infermiere professionale ogni 90 ospiti presenti in media nell' anno
 - 1 unità di personale con funzione di educatore-animatore ogni 90 ospiti presenti in media nell' anno




Post sperimentazione – requisiti strutturali

La rispondenza delle unità di offerta esistenti sarà agevolata dai seguenti interventi:

- Riduzione dello standard (metratura stanze, numero bagni per utenti)
- Concezione flessibile di alcune caratteristiche strutturali (bagno accessibile vs bagno attrezzato)
- Deroga del 20% (es.Applicandola alla Metratura della stanze, da 10 strutture non conformi si passa a 3 strutture di cui 2 con uno scostamento totale inferiore a 3 metri)
- Estensione della derogabilità anche alle strutture già autorizzate alla realizzazione oltre che a quelle già in esercizio
- Piani di adeguamento individualizzati in relazione alle specificità riscontrate con valutazione regionale



qual è il percorso da seguire
oggi per le strutture socio-
sanitarie?



DGR n° 84 del 16.01.2007

L.R.16.08.02, n.22 "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture, socio
sanitarie e sociali"–approvazione di:

- standard e requisiti
- indicatori di attività e di risultato
- oneri per l'accREDITamento
- tempistica di applicazione



Standard (Allegato A e B)

- sostituzione dell'Allegato A della DGR n. 2473/2004:
 - Condizioni minime imprescindibili di autorizzazione all'esercizio e standard di accreditamento per il funzionamento dei servizi per Persone anziane non autosufficienti, Disabili, Dipendenze e Servizi di supporto alla famiglia
 - per le strutture in esercizio e per quelle già autorizzate alla realizzazione, deroghe ai requisiti e agli standard strutturali fino ad un massimo del 20%, con esclusione di quelli dove è espressamente negata tale possibilità.
- sostituzione dell'Allegato B della DGR n. 2473/2004, riguardante le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio (obbligo di comunicazione di avvio dell'attività al Comune dove hanno sede)



Allegato C

- Traduzione, a cura dell'ARSS, dei singoli standard dell'Allegato A in requisiti articolati nel formato ufficiale delle liste di verifica.
- Regola di compilazione: ciascuna struttura deve rispondere ai requisiti generali, ai requisiti dell'area di afferenza e ai propri requisiti specifici



Allegato D

La verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della L.R. 22/2002, verrà svolta sulla base di indicatori:

- Attività in termini di:
 - Incidenza delle diverse tipologie di attività sul funzionamento complessivo di una struttura
 - Livello di utilizzo della servizio, soprattutto per quelli semiresidenziali (es. Frequenza, Permanenza giornaliera, Pasti, Servizio di trasporto, ecc.);
 - Caratteristiche della utenza ospitata
 - Modalità di erogazione del servizio
- Risultati in termini di:
 - capacità di risposta dell'operatività di ciascuna struttura alle finalità per le quali deve essere accreditata
 - indicatori di processo, che valorizzano elementi ritenuti fondanti della qualità del servizio



Allegato E

Fissa gli importi degli oneri di accreditamento, previsti dall'art. 19 della L.R. 22/2002

- sono dovuti esclusivamente dalle strutture afferenti ad una titolarità diversa da un AULSS o Comune (anche in forma associata)
- Copertura dei costi dell'istruttoria (gestione pratiche, gettone valutatore, rimborsi, ecc.)
- Qualora la domanda di accreditamento riguardi più Unità di offerta in una stessa sede, il richiedente sosterrà un unico onere, pari a quello con l'importo più alto

Allegato F:



Tempistica per la presentazione della prima domanda di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 22/2002

Soggetti coinvolti	Termine presentazione domanda	Termine evasione istanza da parte dell'autori
Nuovi servizi o parti di strutture interessate da lavori di adeguamento (compresi servizi con progetto approvato con DGR non ancora realizzati)	A richiesta prima di iniziare ad operare	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture con autorizzazione in scadenza nei primi sei mesi di applicazione	Entro 180 gg dall'entrata in vigore della presente delibera	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture con autorizzazione in scadenza dopo i primi sei mesi dall'entrata in vigore	Entro la data della scadenza e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente delibera.	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture già autorizzate (con autorizzazione non soggetta a scadenza) (SERD e prima infanzia)	Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente delibera	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda
Strutture non autorizzate ed in esercizio	entro un anno dall'entrata in vigore	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda

Allegato F



Tempistica per la presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 22/2002 (situazione a regime)

Termine presentazione domanda di rinnovo	Termine evasione istanza da parte dell'autori
Almeno 90 gg prima della scadenza	Entro 180 gg dall'arrivo della domanda

Tempistica per la presentazione della domanda di accreditamento

Soggetti coinvolti	Termine presentazione domanda	Termine evasione istanza
Strutture già esistenti e provvisoriamente accreditate	Entro 90 gg dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio secondo la L.R. 22	Entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta
Strutture nuove e/o già esistenti	A richiesta entro i 5 anni di durata della nuova autorizzazione all'esercizio	Entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta



Altri aspetti procedurali

- le istanze di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale saranno presentate dall'ente titolare del servizio:
 - La titolarità della domanda di autorizzazione all'esercizio o accreditamento istituzionale è del soggetto pubblico o privato che a seguito di atti o provvedimenti di programmazione interna all'ente, stabilisca l'avvio o la realizzazione di specifiche unità di offerta (titolarità della funzione)
- per le realtà sociali e socio sanitarie partecipanti alla sperimentazione, sarà eseguita, entro il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni; un'unica visita di verifica, attivata d'ufficio dall'ARSS, che ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale comunicherà i relativi rapporti di verifica alle rispettive Autorità competenti per il rilascio formale dei relativi atti.



Attuazione

D.G.R.V. 2501 del
06.08.2004 e D.G.R.V.
84 del 16.01.2007:

1. Classificazione delle strutture
2. Requisiti autorizzazione esercizio e accreditamento istituzionale
3. Indicatori di attività e risultato per l'accreditamento istituzionale
4. Oneri per l'accreditamento istituzionale
5. Tempistica
6. Procedure

